



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIRANO
Via Pedrotti, 17 – 23037 TIRANO (SO) - Tel. 0342/701138 – Fax 0342/711007
e-mail ministeriale: soic81800g@istruzione.it – e-mail PEC: soic81800g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: SOIC81800G - CODICE FISCALE: 92024630144

AVVISO N. 147

A tutto il personale

Dsga

ATTI

OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE

Con la presente, ricordando che la vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico fino al 15 giugno 2022, si precisa che il Green Pass rafforzato dopo aver contratto la malattia ha una durata di 6 mesi. Pertanto, il personale che ha contratto la malattia e non ha effettuato alcuna dose di vaccinazione, può prestare servizio fino a 180 giorni dopo aver conseguito il certificato di guarigione.

Il presente chiarimento viene fornito dal momento che il personale guarito da più di tre mesi risulta erroneamente rosso sulla piattaforma di controllo.

Si anticipano le seguenti FAQ del Ministero in corso di pubblicazione nella sezione #IoTornoaScuola:

Dopo il 30 aprile 2022 è ancora obbligatorio mostrare la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali scolastici?

No. Come stabilito dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID - 19 per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022. Dopo tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri. Di conseguenza la funzione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione che consentiva alle scuole di verificare in maniera automatica la certificazione verde COVID - 19 per il personale in servizio è stata disabilitata.

Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall'infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l'obbligo vaccinale?

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.

Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all'infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l'obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.

Considerato che l'apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l'eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena PANIZZA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa